

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**Dipartimento di Sanità Pubblica**

*Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Ravenna*

*U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Ravenna*

Prot. n. 38/46

Ravenna, 22/2/2017

AI'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  
Servizio Ambiente  
Largo della Repubblica n. 12  
48022 LUGO  
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

Alla POLIZIA MUNICIPALE di Ravenna  
Ufficio Antidegrado  
c.a. Ispettore Vaccari  
Via Rocca Brancaleone n. 1  
48121 Ravenna  
poliziamunicipale.comune.ravenna@legalmail.it

e, p.c. Ai COMUNI della provincia di Ravenna

Alle Associazioni di categoria  
CONFCOMMERCIO  
confcommercio@confcommercio.ra.it  
CONFESERCENTI  
provinciale.ravenna@sicot.it  
CNA  
cna@ra.cna.it  
CONFARTIGIANATO  
info@confartigianato.ra.it

Ai Direttori delle U.OO.  
Igiene degli Alimenti e Nutrizione  
Igiene degli Alimenti di Origine Animale  
Cesena  
Forlì  
Rimini

**OGGETTO:** Accesso di animali domestici negli esercizi commerciali in cui si preparano, si trattano, si conservano, si vendono e si somministrano alimenti e bevande.

Di recente sono pervenute da più parti richieste di valutazioni/indicazioni in merito alla possibilità di consentire l'accesso dei cani negli esercizi di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande.

La lettura dei riferimenti normativi e regolamentari attinenti tale problematica ci consente, in qualità di autorità competente in materia di sicurezza alimentare, di esprimere alcune considerazioni e di definire le linee di indirizzo di carattere generale che vengono di seguito esplicitate.

I Regolamenti di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria della maggior parte dei Comuni della provincia di Ravenna recano il divieto di tenere animali domestici in tutti i tipi di esercizi, sia pure occasionalmente.

In base al Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene degli alimenti - Allegato II, capitolo IX, punto 4 - gli operatori del settore alimentare (OSA) sono tenuti ad adottare e ad applicare procedure finalizzate ad impedire che gli animali domestici possano accedere ai locali in cui gli alimenti e le bevande destinati al consumo umano vengono preparati, trattati e conservati.

Il Regolamento comunitario prevede la possibilità che l'accesso degli animali domestici venga autorizzato dall'autorità competente: in questo caso il titolare dell'impresa alimentare ha la responsabilità di predisporre adeguate procedure per impedire che tale concessione risulti fonte di contaminazione degli alimenti.

Per quanto riguarda i locali dove avviene la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi) l'accesso dei cani o dei gatti non è espressamente vietato dal Regolamento comunitario.

Il Manuale di corretta prassi operativa per la ristorazione, gastronomia, gelateria e pasticceria redatto dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) e validato nel 2013 dal Ministero della Salute, pur non rappresentando una fonte normativa in grado di superare i divieti presenti in ordinanze o regolamenti locali, prevede la possibilità di consentire l'accesso ai cani condotti al guinzaglio e muniti di museruola nelle zone aperte al pubblico di ristoranti e altri pubblici esercizi, fermo restando il divieto di introdurre animali domestici nei laboratori di preparazione e nei depositi di prodotti alimentari.

A livello locale l'accesso degli animali nei pubblici esercizi è stato recentemente normato sia dal "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali" approvato dal Consiglio Comunale di Ravenna con Deliberazione n. 72253/82 del 7 aprile 2016, sia dai Regolamenti di Igiene dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Entrambe le norme locali sono tese non tanto a salvaguardare la sicurezza degli alimenti, giunti ormai al termine della catena di produzione, quanto piuttosto a tutelare prevalentemente il benessere degli animali al seguito degli avventori e ad assicurare che non vengano meno le condizioni per una buona convivenza fra gli stessi.

Per quanto di competenza si ritiene che la presenza di cani opportunamente custoditi nelle sole aree di somministrazione degli esercizi pubblici (ovvero dove sono presenti tavoli, sedie e/o banconi senza alcuna tipologia di alimenti o bevande accessibili in maniera diretta e quindi non protetta) non sia incompatibile con la normativa in materia di sicurezza alimentare e che l'accesso degli animali domestici possa essere consentito, qualora adeguatamente gestito dagli operatori del settore nell'ambito delle procedure di autocontrollo, nei casi di seguito indicati e sotto l'osservanza di alcune prescrizioni:

- cani guida dei non vedenti
- animali domestici formalmente inseriti in programmi di assistenza terapeutica da parte della struttura medica competente dell'AUSL (pet therapy), identificati da pettorina bianca e rossa e che risultino sottoposti a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL
- cani e gatti al seguito del proprietario o detentore a condizione che:
  - o il titolare dell'esercizio di somministrazione:
    - ne abbia esplicitamente consentito l'accesso attraverso l'esposizione di apposito cartello all'ingresso del locale


- disponga di un reparto riservato alle persone accompagnate dal proprio animale fisicamente separato dagli altri ambienti, anche se con essi comunicante;
- l'animale sia:
  - tenuto al guinzaglio (corto) e munito di museruola, oppure, se di piccole dimensioni, tenuto in apposito contenitore per impedirne la libera circolazione nell'ambiente
  - pulito e col mantello asciutto
  - privo di lesioni cutanee;
- il proprietario o detentore:
  - eviti che il comportamento del proprio animale arrechi disturbo agli altri avventori
  - faccia prontamente fronte ad eventuali inconvenienti igienici procurati dall'animale (in tal caso anche l'esercente ha la responsabilità di provvedere al ripristino delle condizioni igieniche del locale).

Resta quindi fermo il divieto dell'ingresso di animali di qualsiasi tipo nei locali ove si tengono in deposito, si producono, si lavorano, si trasformano o comunque si manipolano alimenti e bevande, divieto che può invece essere rimosso per gli animali domestici alle condizioni sopraindicate limitatamente alle sole aree di somministrazione dei pubblici esercizi.

Anche per quanto riguarda i supermercati, che non rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e dove gli alimenti sono conservati ed esposti per la vendita, si ritiene che continui a valere il divieto di accesso agli animali, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per quelli formalmente inseriti nei programmi di "pet therapy".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
Igiene degli Alimenti e Nutrizione  
dr.ssa Valeria Cantarini



Il Direttore del Servizio  
Igiene degli Alimenti di Origine Animale  
dr. Paolo Ghinassi

